

Il Consiglio di Stato

Signora
Simonetta Sommaruga
Consigliera federale
Dipartimento federale di giustizia e polizia
Palazzo federale ovest
3003 Berna

anticipata per e-mail: pascale.probst@sem.admin.ch e
jasmin.bittel@sem.admin.ch

Procedura di consultazione concernente la modifica dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1), dell'ordinanza 2 sull'asilo (OAsi 2), dell'Ordinanza 3 sull'asilo (OAsi 3) e dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)

Signora Consigliera federale,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 30 agosto 2017 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

1. Considerazioni generali

A titolo introduttivo si osserva che il progetto legislativo in esame a grandi linee è stato condiviso dalle autorità cantonali con la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) attraverso i vari gruppi di lavoro in cui erano rappresentate. Di conseguenza le osservazioni contenute nella presente risposta riguardano solo disposizioni delle ordinanze che, a mente dello scrivente Consiglio di Stato, necessitano di essere adeguate anche sulla scorta degli spunti e delle riflessioni emersi nell'ambito delle sedute informative organizzate da SEM, KKJPD e SODK nel corso del mese di settembre.

Pur condividendo l'impostazione generale del riassetto del settore previsto dalla Confederazione, il Cantone Ticino esprime una forte preoccupazione rispetto alle modifiche previste nel sistema dei rimborsi forfettari destinati a coprire i costi nei Cantoni, fondate peraltro principalmente sull'esperienza pilota svolta a Zurigo e su proiezioni teoriche.

Il Consiglio di Stato si oppone alle riduzioni previste degli importi forfettari destinati a coprire le spese sostenute dai Cantoni per adempiere ai compiti loro attribuiti. Ricordiamo a tale proposito che i sondaggi promossi dalle diverse conferenze dei Cantoni hanno evidenziato che l'attuale sistema dei rimborsi forfettari della Confederazione nel settore dell'asilo presenta alcune criticità importanti che devono essere affrontate e risolte prima di introdurre modifiche e riduzioni.

I sondaggi promossi nei Cantoni, hanno infatti evidenziato che:

- l'80% dei rifugiati dipende dall'aiuto sociale. La Confederazione rimborsa i costi per i primi 5 anni dall'entrata in Svizzera (rifugiati) o 7 anni (ammessi provvisori). Se non saranno messe in campo e sostenute misure specifiche a sostegno dell'integrazione professionale, a medio termine vi sarà un rilevante trasferimento di costi su Cantoni e Comuni;
- per i minorenni non accompagnati (MNA) il rimborso forfettario per l'aiuto sociale previsto dalla Confederazione copre solo circa la metà dei costi effettivi assunti dai Cantoni;
- già oggi l'investimento medio nei Cantoni per l'integrazione scolastica e professionale nelle strutture ordinarie (asili e scuole) delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati ammonta a fr. 12'500.--, senza alcuna partecipazione da parte della Confederazione. L'attuale forfait unico per l'integrazione pari a fr. 6'000.-- è ampiamente insufficiente per coprire questi costi così come quelli specifici legati alle misure dei Programmi di integrazione cantonali (PIC).

Sulla base di queste constatazioni, i Cantoni hanno in seguito portato alcune richieste concrete all'attenzione della Confederazione, nello specifico:

- 1) aumentare in modo significativo il forfait di integrazione (da fr. 6'000.-- a fr. 18'000.--);
- 2) investire maggiormente nella formazione con sviluppo di offerte transitorie per adulti e giovani adulti arrivati tardivamente in Svizzera, accordando un sostegno finanziario specifico al settore della formazione professionale;
- 3) per i MNA è necessario aumentare in modo significativo il rimborso forfettario per l'aiuto sociale (oggi circa 1'500.-- fr./mese), tenuto conto che, per questa tipologia di utenza, il costo effettivo è pari a oltre 3'000.-- fr./mese.

Tenuto conto di queste criticità, che sono tuttora oggetto di approfondimenti all'interno di gruppi di lavoro composti da rappresentanti dei Cantoni e della Confederazione, il Cantone Ticino ritiene che diverse modifiche previste nei testi di ordinanza posti in consultazione (in particolare all'interno dell'OAsi 2) non possano essere condivise.

Alla luce del fatto che il Cantone Ticino sarà chiamato a farsi carico di compiti supplementari nell'ambito del rinvio, al fine di accrescere l'efficacia e l'efficienza degli stessi, il Consiglio di Stato chiede che la SEM consideri lo scalo di Lugano – Agno quale aeroporto fra quelli abilitati ad eseguire operazioni di rinvio per via aerea, analogamente a quello di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin, definendone gli standard minimi.

2. Considerazioni sulle singole disposizioni

2.1 Ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1)

2.1.1 Ad art. 7 cpv. 2^{quater}

L'Esecutivo, per un miglior svolgimento della procedura è dell'avviso che, in questo disposto vada adottata una formulazione più incisiva sostituendo "tempestivamente" con "immediatamente" in maniera che, se dopo l'assegnazione al Cantone di un minore richiedente l'asilo (RA) non accompagnato non è possibile nominare un curatore/tutore, venga nominata subito una persona di fiducia, così da garantire entro i migliori termini l'accompagnamento del minore nel Cantone.

2.1.2 Ad art. 15

Il disposto in oggetto definisce quando vi è un "disturbo considerevole" dell'esercizio e della sicurezza del Centro della Confederazione tale da giustificare l'assegnazione ad un Centro speciale della Confederazione ma è silente sull'obbligo di informare i RA sull'esistenza di questa misura e sui presupposti che possono condurre all'adozione della medesima. Di conseguenza si ritiene utile specificare nell'articolo l'obbligo della SEM di rendere edotti i RA sui presupposti che

possono condurre al trasferimento in un Centro speciale. Infatti, informando debitamente i RA sulle conseguenze di un loro comportamento scorretto si ottiene un efficace effetto preventivo. Il Canton Ticino è particolarmente sensibile su questo aspetto poiché, ospitando un Centro federale d'asilo, può trarre solo vantaggi dal fatto che i RA si comportino correttamente all'interno e nei pressi dello stesso, riducendo così la necessità di intervento da parte delle forze dell'ordine.

2.1.3 Ad art. 20a

Nell'articolo in parola il Consiglio di Stato ritiene necessario specificare e codificare che il consenso del RA a fornire i propri dati medici sia esteso dalla fase preparatoria a tutta la procedura d'asilo in modo che successivamente lo stesso non debba nuovamente essere richiesto singolarmente dai vari attori del settore (Cantoni e personale medico coinvolto nell'allontanamento). La precisazione del testo comporterebbe uno snellimento delle varie fasi procedurali nelle quali si rendano necessari dati medici.

2.1.4 Ad art. 21

In merito al tema dell'attribuzione cantonale lo scrivente Consiglio di Stato ritiene sia necessario esplicitare che essa può essere decisa anche prima dello scadere della durata massima di soggiorno nei centri della Confederazione, in particolare in caso di aumento rapido e significativo delle domande d'asilo (art. 24 cpv. 6 nLAsi), ma a condizione che i RA vengano attribuiti a tutti i Cantoni proporzionalmente alla loro popolazione e solo dopo aver concordato con i Cantoni stessi le tempistiche e le unità assegnate.

In relazione al cpv. 2 lett. b) di detto disposto è opportuno considerare che rifugiati ed ammessi provvisori presentano problematiche diverse. Allo scopo di generare una ripartizione omogenea per ognuna delle due categorie l'Esecutivo è pertanto dell'avviso che nell'ambito della procedura accelerata i rifugiati e gli ammessi provvisoriamente debbano essere attribuiti in maniera distinta e proporzionale e non all'interno della stessa categoria. Per quanto attiene il cpv. 3, si ritiene opportuno specificare la regolarità con la quale sarà verificata la chiave di ripartizione e la fonte dei dati alla base della stessa.

Infine relativamente al cpv. 5 del disposto, il Cantone Ticino ha preso atto con un certo stupore dell'impatto che il riassetto del settore dell'asilo avrà sulla propria chiave di riparto per rapporto alla situazione attuale. In termini assoluti, la nuova percentuale di attribuzione risulterà marcatamente aumentata. Tra i principali fattori che influenzano questo dato figurano le compensazioni relative all'ubicazione di un Centro federale di asilo sul territorio cantonale ("*Standortbedingte Leistungen*") che risultano sostanzialmente ridotte rispetto a quanto ad oggi riconosciuto. In questo contesto il Consiglio di Stato ritiene doveroso sottolineare le difficili ed onerose sfide che il Canton Ticino è e sarà chiamato ad affrontare in ambito migratorio a fronte della propria posizione geografica (frontiera Sud). I compiti strategici svolti dal nostro Cantone (quali, ad esempio, la gestione unitamente al Corpo delle guardie di Confine delle riammissioni in via semplificata verso l'Italia) comportano effetti positivi ed importanti sgravi sia per le autorità federali sia per gli altri Cantoni. Per questi motivi si chiede che le compensazioni relative ai posti letto in un Centro federale d'asilo siano riviste verso l'alto in modo che gli sforzi supplementari generati dalla localizzazione geografica ("*Standort*") profusi dal Cantone Ticino possano essere almeno in parte riconosciuti a livello finanziario. In alternativa, qualora la Confederazione non ritenesse di voler prendere in considerazione questa proposta di aumento delle compensazioni a fronte delle specificità della situazione alla frontiera Sud, si chiede che il Cantone Ticino possa essere supportato finanziariamente dalla Confederazione nell'ambito delle costanti necessità infrastrutturali e di risorse generate dall'importanza di adempiere in maniera tempestiva ed efficace ai suoi compiti straordinari in favore di Confederazione e Cantoni.

Si rileva inoltre come tra i fattori di compensazione non siano annoverati i posti di alloggio nei Centri della Confederazione di cui all'art. 24c nLAsi concernente l'utilizzo provvisorio di edifici e infrastrutture militari della Confederazione, sebbene questa soluzione vada ad aggravare il carico del Cantone d'accoglienza per un periodo che potrebbe raggiungere i tre anni. Si ritiene dunque che anche per gli alloggi provvisori debbano essere riconosciute le stesse compensazioni previste per gli alloggi di cui agli artt. 24, 24a e 24d nLAsi.

2.1.5 Ad art. 22

In merito ai criteri di attribuzione, laddove si fa riferimento ai "casi particolarmente bisognosi di assistenza", si ritiene necessario specificare dettagliatamente la natura degli stessi (minori non accompagnati, casi medici, ecc.), al fine di garantire una ripartizione corretta tra i vari Cantoni.

2.1.5 Ad art. 24

Il Consiglio di Stato ritiene utile introdurre nel disposto una regolamentazione specifica per l'annuncio assistito dei minori non accompagnati attribuiti ai competenti Uffici delle autorità cantonali al fine di ridurre il rischio che questi si rendano irreperibili e diventino preda della criminalità, con conseguenze sia personali per i minori sia a livello di ordine pubblico per il Cantone al quale sono attribuiti.

2.1.6 Ad art. 34a

Considerato che il Ticino ospiterà un Centro federale d'asilo e ritenuto che in caso di sollecitazione superiore alla media il sostegno in tempi ragionevoli degli altri Cantoni della Regione d'Asilo VI sarebbe indispensabile, all'Esecutivo preme sottolineare l'inadeguatezza del termine di attesa di 6 mesi per poter procedere alla richiesta d'aiuto. In effetti, durante questo lasso di tempo la situazione d'emergenza potrebbe rientrare ed il Cantone confrontato con circostanze straordinarie si troverebbe inevitabilmente lasciato a sé stesso nell'affrontarle. Ai fini dell'efficacia di questo sostegno reciproco basato su principi federalistici si ritiene necessario prevedere un termine assai più breve oppure, come proposto dalla KKJPD, demandare al buon senso dei rappresentanti dei Cantoni la decisione delle tempistiche relative alle richieste di aiuto.

2.1.7 Ad art. 52e

È previsto che il RA in procedura ampliata possa rivolgersi ai rappresentanti legali assegnati dal Centro federale d'asilo o al competente consultorio giuridico del Cantone di attribuzione durante le fasi procedurali rilevanti per la decisione di prima istanza. Ciò può comportare l'insorgere di costi di viaggio per il richiedente l'asilo, la cui entità può variare a dipendenza della distanza tra il Cantone di attribuzione ed il luogo di lavoro del rappresentante legale. Considerata la consistenza del numero di richiedenti in procedura ampliata previsti dalle proiezioni recentemente pubblicate, l'Esecutivo si rifiuta già sin d'ora di assumersi questi costi che sorgeranno nell'ambito della procedura d'asilo.

2.2 Ordinanza 2 sull'asilo (OAsi 2)

2.2.1 Forfaits 1 e 2

Gli importi forfettari destinati a coprire i costi dell'aiuto sociale sono decisamente insufficienti per talune tipologie di migranti.

L'aumento del numero di minorenni non accompagnati che necessitano di un accompagnamento specifico ed un inquadramento intenso e prolungato nel tempo ha causato un incremento considerevole dei costi a carico dei Cantoni, Ticino compreso.

Si evidenzia inoltre che anche i costi della salute hanno subito un aumento significativo, soprattutto a causa della necessità di cure post-traumatiche per un numero sempre maggiore di casi attribuiti e alla presenza di persone con problematiche invalidanti.

2.2.2 Ad art. 31 cpv. 2 e 3

Nell'ambito della dichiarazione congiunta della seconda Conferenza sull'asilo del 28 marzo 2014, il DFGP, la KKJPD e la SODK hanno stabilito che con il riassetto del settore dell'asilo di principio sarà mantenuto il sistema di finanziamento esistente e che, nell'ambito di un *monitoring* periodico, si procederà a verificare l'esistenza di effetti indesiderati sui Cantoni e – se del caso - a definire gli adeguamenti necessari. Il Consiglio di Stato si oppone pertanto ad una riduzione dell'importo forfettario per le spese amministrative non essendo allo stato attuale né note né tantomeno prevedibili le effettive conseguenze della stessa. L'ammontare del forfait per le spese amministrative è da mantenere allo stato attuale così come stabilito nell'ambito della seconda Conferenza sull'asilo, la quale aveva subordinato il suo adattamento ad una necessità comprovata dalla procedura di *monitoring*. La necessità di mantenimento dello status quo risulta inoltre suffragata dai seguenti elementi oggettivi:

- in base alla statistica della SEM (7-20 "Domande d'asilo, casi trattati in prima istanza e asilo per gruppi per cantone dal 01.01.2016 al 31.12.2016) il Canton Ticino nel 2016 era responsabile per 731 nuove domande d'asilo (base di calcolo: 27'207 domande d'asilo presentate in Svizzera). La scheda sul Riassetto del settore asilo relativa al Canton Ticino (Documentazione della giornata informativa del settembre 2017 in seguito pubblicata sul sito www.sem.admin.ch/beschleunigung) prevede che al Canton Ticino saranno attribuiti 510 nuovi RA dalla sola procedura ampliata (base di calcolo 24'000 domande d'asilo presentate in Svizzera). Questa comparazione del numero di casi dimostra in maniera inequivocabile che un dimezzamento del forfait per i costi amministrativi così come previsto dal testo in consultazione comporterebbe un trasferimento dei costi a svantaggio dei Cantoni;
- neppure la motivazione del minor onere dei Cantoni nell'esecuzione degli allontanamenti risulta condivisibile. L'unico sgravio per i Cantoni consisterà nel fatto che per le persone in procedura ampliata la SEM darà inizio alla richiesta di ottenimento dei documenti di viaggio prima dell'inoltro della domanda di sostegno dell'esecuzione da parte delle autorità cantonali. L'onere per la compilazione del relativo formulario di richiesta è così esigua da non poterne declinare una diminuzione dei compiti cantonali. L'onere maggiore sarà piuttosto costituito dai colloqui preparatori alla partenza e dall'espletazione dei compiti amministrativi cantonali, che nella procedura ampliata rimarranno invariati;
- motivare una diminuzione del forfait per i costi amministrativi con la riduzione dell'impegno cantonale nella consulenza al ritorno non appare giustificabile in quanto sia oggi sia in futuro l'onere per la consulenza all'aiuto al ritorno è compensato tramite un contributo separato (forfait di base più forfait di prestazione secondo l'art. 68 OAsi 2), che non rientra nel forfait per le spese amministrative;
- in qualità di Cantone di ubicazione di un Centro federale d'asilo, il Canton Ticino sarà tuttavia chiamato a far fronte ad un maggior numero di esecuzioni dell'allontanamento di persone in procedura Dublino e accelerata. L'inevitabile maggior impiego di personale per l'attuazione di dette operazioni di rinvio si contrapporrebbe in maniera evidente al dimezzamento dei forfait per i costi amministrativi;
- va infine considerato che gli oneri supplementari generati dalla professionalizzazione dell'esecuzione degli allontanamenti raggiunta dai Cantoni nel corso degli ultimi anni (nuovi modelli di procedura tipo: svolgimento di uno o più colloqui alla partenza, accertamenti medici più approfonditi, ecc.) non sono stati compensati con un adeguamento verso l'alto dei forfait per i costi amministrativi.

Alla luce di quanto precede il Consiglio di Stato propone che un'eventuale modifica dei forfait per i costi amministrativi abbia luogo unicamente dopo l'accertamento delle effettive conseguenze sui Cantoni.

2.2.3 Ad art. 58b

Dalla comparazione dei dati degli Uffici cantonali della migrazione, attualmente in più del 50% dei casi di esecuzione dell'allontanamento si rendono necessari degli accertamenti medici. Parimenti, come indicato nel rapporto della procedura di consultazione in oggetto, risulta che un terzo di tutte le persone con obbligo di partenza necessitano dell'accompagnamento medico durante il trasferimento dal luogo di soggiorno nel Cantone all'aeroporto.

Il progetto di ordinanza prevede all'art. 58b cpv. 1 e 2 Oasi 2 un forfait ai Cantoni di fr. 250.-- per l'esecuzione dell'accertamento medico e di fr. 500.-- per l'accompagnamento medico all'aeroporto o al posto di confine. La Confederazione non si assume pertanto integralmente i costi medici, ma vi partecipa solamente in modo forfettario. Questa proposta viene respinta in maniera decisa. A mente dell'art. 46 LAsi i Cantoni sono tenuti ad eseguire l'esecuzione dell'allontanamento su mandato della Confederazione. La delega di questo compito legale obbligatorio implica anche il suo completo finanziamento. Ciò concerne in particolare i costi speciali dei nuovi accertamenti medici che si aggiungono ai costi per il personale e le infrastrutture già a carico dei Cantoni, i quali non dispongono a riguardo di alcuno spazio di manovra per evitare o minimizzare questi costi, poiché si tratta dell'attuazione di norme cogenti del diritto federale (Legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione – RS 364).

Qualora la proposta di copertura integrale dei costi da parte della Confederazione non fosse accolta si ritiene doveroso fornire le seguenti precisazioni sull'ammontare dei forfait, i quali sono stati definiti sulla base di una stima dei costi medi assunti dai Cantoni.

I costi medi di fr. 350.-- per singolo accertamento medico, indicati nel menzionato rapporto, corrispondono a quelli accertati nella prassi dai Cantoni. Si riscontra tuttavia sempre più spesso che un accertamento medico completo necessita del consulto di più specialisti (con la conseguente necessità di allestire più rapporti) oppure che, a seguito della lunga durata della procedura di allontanamento, lo stesso medico debba essere consultato a più riprese. Per le casistiche appena descritte i forfait dovrebbero essere riconosciuti più volte, ovvero per ogni necessaria stesura di un referto medico.

I costi medi di fr. 1'000.-- stimati per l'accompagnamento medico all'aeroporto o al posto di confine sono considerati troppo esigui. A dipendenza della distanza dell'aeroporto determinato dalla SEM (Swissrepat) o del posto di confine l'accompagnatore medico impiega diverse ore alle quali bisogna pure computare il tempo necessario per ricoprire il percorso di ritorno. Sotto questo profilo il nostro Cantone risulta particolarmente svantaggiato tenuto conto del fatto che, sino a quando non sarà possibile fare capo allo scalo di Lugano – Agno, la distanza dagli aeroporti di riferimento risulta assai importante. Per questo motivo l'importo di fr. 500.-- del forfait previsto nel progetto di disposto non è da considerarsi sufficiente.

In considerazione di quanto precede lo scrivente Consiglio di Stato ritiene che i forfait per l'esecuzione degli accertamenti medici siano da fissare ad almeno fr. 350.-- e quelli per l'accompagnamento medico all'aeroporto o al posto di confine ad almeno fr. 1'000.--. Queste considerazioni si estendono a tutti i casi di esecuzione dell'allontanamento nell'ambito di una procedura ampliata rispettivamente nei casi in cui l'allontanamento non può essere effettuato da un Centro federale d'asilo.

2.2.4 Ad art. 68 cpv. 3 e 4

Analogamente ai forfait per le spese amministrative anche nell'ambito della consulenza per l'aiuto al ritorno è previsto il dimezzamento del forfait di base. Anche in questo caso, a mente dello scrivente Esecutivo, deve valere il principio secondo il quale gli adattamenti saranno attuati unicamente quando il *monitoring* ne avrà accertato l'effettiva necessità.

Il riassetto del settore dell'asilo potrà comportare, per quanto attiene l'aiuto al ritorno, una diminuzione del numero dei casi cantonali. Va tuttavia anche considerato che con la ristrutturazione si mira ad un'intensificazione della consulenza al ritorno, con conseguenze anche sul fabbisogno di consulenza alla partenza dei Cantoni nell'ambito della procedura ampliata. Inoltre, nella procedura ampliata verranno meno i casi meno complessi di consulenza, mentre l'incremento del numero di casi intricati aggraverà in maniera rilevante l'onere medio per caso. Di ciò non tiene conto in nessun modo il previsto aumento del forfait di prestazione da fr. 600.-- a fr. 750.--.

Sulla base delle esperienze pregresse bisogna inoltre tener conto del fatto che in diversi casi in procedura ampliata si genererà un maggior onere di consulenza senza che gli sforzi profusi portino ad una partenza a fronte della mancanza di volontà a collaborare degli interessati. Questo impegno non è coperto dai forfait di prestazione, poiché questi sono versati unicamente in caso di effettiva partenza. La composizione attuale di casi ordinari e di casi con lunghi accertamenti medici, con difficoltà nel reperimento dei documenti, famiglie numerose, ecc., genera sul lungo termine una compensazione che con il nuovo sistema verrà meno.

A mente dello scrivente Esecutivo, prima del suo adeguamento, il sistema della concessione dei forfait della consulenza alla partenza dovrebbe essere sottoposto ad un esame approfondito.

Se si dovesse adottare un adeguamento dei forfait secondo il sistema attuale, il Consiglio di Stato richiede il mantenimento del forfait di base (per il quale il disposto in consultazione prevede un dimezzamento) o, in alternativa, che i forfait di prestazione siano aumentati ad almeno fr. 1'000.-- (in luogo dei fr. 750.-- previsti).

2.3 Ordinanza 3 sull'asilo (OAsi 3)

Nessuna osservazione.

2.4 Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)

2.4.1 Ad art. 2a cpv. 4

Visti i precedenti accordi tra i Cantoni e la SEM durante l'elaborazione dei processi modello per l'esecuzione dell'allontanamento tramite i quali si era stabilito che il colloquio alla partenza ha pure lo scopo di accertare lo stato di salute del RA, il Consiglio di Stato ritiene opportuno inserire nell'elenco degli obiettivi del colloquio alla partenza anche detto accertamento, che risulta di importanza fondamentale ai fini dell'accertamento dell'idoneità a viaggiare della persona oggetto di rinvio.

2.4.2 Ad art. 11a

Considerata l'ubicazione di un Centro federale d'asilo con funzioni procedurali sul territorio cantonale e la conseguente maggior attribuzione di rinvii nell'ambito della procedure Dublino e accelerata, lo scrivente Esecutivo ritiene che lo scalo di Lugano – Agno rivesta un ruolo di fondamentale importanza e reitera la richiesta volta a considerare lo scalo ticinese quale aeroporto fra quelli abilitati ad eseguire operazioni di rinvio via aerea. Il Consiglio di Stato ribadisce quindi la volontà di concludere degli accordi con la SEM intesi a raggiungere l'obiettivo di attuare dei rinvii per via aerea direttamente dall'aeroporto summenzionato. Per quanto attiene i rinvii verso l'Italia nell'ambito della procedura Dublino si osserva che l'attuazione degli stessi direttamente dall'aeroporto di Lugano – Agno comporterebbe degli indubbi vantaggi sia dal profilo logistico sia sotto l'aspetto dell'economia procedurale.

2.4.3 Proposta di inserire una norma sulla regolamentazione della concorrenza tra l'allontanamento LAsi e l'espulsione penale ex art. 66a CP

L'Esecutivo ritiene opportuno inserire nell'ordinanza un disposto che regoli la concorrenza tra l'allontanamento nell'ambito dell'asilo e l'esecuzione dell'espulsione penale ex art. 66a CP. Ciò al fine di chiarire sia la responsabilità dell'esecuzione (Cantone di attribuzione o Cantone che ordina l'espulsione) sia il carico finanziario del rinvio (Cantone che esegue il rinvio o SEM). Per quanto attiene il carico finanziario riteniamo che sia nell'interesse di tutti i Cantoni che i costi dell'allontanamento rimangano in capo alla SEM poiché in questa costellazione di casi la persona straniera si trova sul nostro territorio nell'ambito di una procedura di asilo e commette uno dei reati di cui all'art. 66a CP solo dopo il deposito della domanda.

3. Considerazioni finali

Come evidenziato nelle considerazioni generali, pur condividendo l'impostazione complessiva del riassetto del settore previsto dalla Confederazione, il Cantone Ticino esprime una forte preoccupazione rispetto alle modifiche proposte nel sistema dei rimborsi forfettari destinati a coprire i costi nei Cantoni, fondate principalmente sull'esperienza pilota svolta a Zurigo e su proiezioni teoriche.

Il Consiglio di Stato si oppone pertanto alle riduzioni previste degli importi forfettari destinate a coprire le spese sostenute dai Cantoni per adempiere ai compiti loro attribuiti.

Come indicato, l'Esecutivo ritiene doveroso che gli sforzi supplementari generati dalla localizzazione geografica ("Standort") profusi dal Cantone Ticino siano riconosciuti a livello finanziario o sotto forma di aumento delle compensazioni o nell'ambito della partecipazione della Confederazione ai costi infrastrutturali e di risorse generati dall'importanza di adempiere in maniera tempestiva ed efficace ai compiti straordinari che il nostro Cantone svolge in favore della Confederazione e degli altri Cantoni.


Tenuto conto delle discussioni in corso rispetto alle richieste espresse dai Cantoni per una maggiore partecipazione finanziaria della Confederazione e delle incertezze e variabilità del settore, il Consiglio di Stato ritiene che, almeno in una prima fase transitoria di due anni dall'introduzione dell'ambizioso nuovo modello previsto dalla Confederazione (2019-2020) non debbano essere introdotte modifiche sostanziali nel modello di compensazione dei costi ai Cantoni senza che di fatto sia stata comprovata l'efficacia e sostenibilità del nuovo sistema.

Il Consiglio di Stato chiede che la SEM consideri lo scalo di Lugano – Agno quale aeroporto fra quelli abilitati ad eseguire operazioni di rinvio per via aerea, analogamente a quello di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin, definendone gli standard minimi.

Voglia gradire, signora Consigliera federale, l'espressione della nostra stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch);
- Comando della Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.